

# CAMERA DEI DEPUTATI N 1207

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(**MARCORA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**MALFATTI**)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**ROGNONI**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**MORLINO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**ANDREATTA**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**REVIGLIO**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(**BISAGLIA**)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(**LOMBARDINI**)

E COL MINISTRO DELLA SANITA  
(**ALTISSIMO**)

---

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

---

*Presentato il 28 dicembre 1979*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni legislative italiane vigenti in materia di fertilizzanti si basano:

1. — sul regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

2. — sul relativo regolamento di esecuzione (regio decreto 1 luglio 1926, numero 1361);

3. — sulla legge 18 ottobre 1959, n. 945, che modifica ed integra in parte il suddetto regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Da diversi anni numerose ed insistenti sono state le richieste avanzate, a vari livelli, dalle associazioni di categoria agricole e da quelle industriali per la predisposizione di un complesso di norme che sostituissero quelle poche in vigore, ormai vetuste, obsolete e non più rispondenti alle sempre maggiori esigenze di un settore in fase di continuo sviluppo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.

L'occasione per dare l'avvio ad una completa revisione dell'intero settore dei fertilizzanti è stata fornita dalla direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE del 30 gennaio 1976, n. L. 24, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, che fissa dei termini e delle regole comuni in fatto di produzione e commercializzazione di una parte — concimi minerali allo stato solido — della vasta gamma dei fertilizzanti impiegati in agricoltura.

Tale direttiva doveva essere recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri entro 24 mesi dalla data della sua notifica; tale termine è scaduto il 19 dicembre 1977.

La disciplina comunitaria, che ha lo scopo principale di assicurare la libera circolazione dei concimi chimici nella Comunità, si applica ai prodotti commercializzati con l'indicazione « concimi CEE ». Questi, per essere tali, devono rispondere ai criteri stabiliti nella direttiva e nei suoi allegati. Gli elementi principali della disciplina comunitaria riguardano le norme di etichettatura, di imballaggio, di composizione e fabbricazione, nonché le tolleranze ammesse.

Fra l'altro, la direttiva prevede l'istituzione presso la Commissione CEE di un apposito Comitato tecnico per l'adeguamento degli allegati al progresso tecnico scientifico. A tale Comitato è anche demandato il compito di stabilire le modalità per il prelievo dei campioni ed i relativi metodi di analisi comunitari.

L'unito schema di disegno di legge, predisposto da questo Ministero con la collaborazione delle Amministrazioni e delle categorie professionali interessate, si compone di n. 14 articoli e di n. 3 allegati: 1 (1 A, 1 B e 1 C), 2 e 3.

L'articolo 1 classifica i fertilizzanti in concimi e ammendanti.

I concimi, per i quali è consentita la commercializzazione allo stato solido o fluido, sono suddivisi in concimi minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali.

Gli ammendanti sono suddivisi in minerali, organici ed organo-minerali.

Le acque reflue degli stabilimenti industriali, dagli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

Con l'articolo 2 si provvede a dare le definizioni di fertilizzante, concime, ammendante e correttivo, elementi fertilizzanti, titolo ecc.; mentre all'articolo 3 sono indicati gli elementi fertilizzanti ed i rispettivi titoli minimi.

Detto articolo contempla, altresì, la possibilità per gli Organi di vigilanza di con-

trollare, facendo ricorso al metodo di calcolo indicato nell'allegato n. 3, che le tolleranze, previste nello stesso allegato per i vari tipi di fertilizzante, non vengano messe sistematicamente a profitto dai fabbricanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano rispettivamente i concimi minerali, gli organici e gli organo minerali, nonché le loro principali caratteristiche di composizione, le forme di solubilità degli elementi fertilizzanti e le dichiarazioni da riportare in etichetta.

L'articolo 7 dispone che le indicazioni « concime CEE » e « concime nazionale » o « concime » debbono essere usate unicamente per i prodotti conformi a quelli riportati rispettivamente negli allegati 1 A) e 1 B) e rispondenti ai requisiti ivi previsti. L'attuale normativa comunitaria considera, al momento, « concimi CEE » soltanto i concimi minerali solidi semplici e composti.

Il medesimo articolo stabilisce le norme per l'identificazione e per il controllo delle caratteristiche dei prodotti disciplinati. Si dispone poi che tutti i concimi - CEE e nazionali - dovranno essere identificati ed etichettati secondo le disposizioni riportate nell'allegato 2.

Sono, infine, specificate le indicazioni obbligatorie e facoltative, nonché le modalità secondo le quali le indicazioni stesse dovranno essere riportate sugli imballaggi, sulle etichette o sui documenti di accompagnamento.

E' evidente, pertanto, che un fertilizzante, per poter essere immesso in commercio, dovrà essere conforme ad uno dei tipi

indicati negli allegati alla legge e rispondere alle caratteristiche ivi stabilite.

I metodi di campionamento e di analisi necessari per il controllo dei fertilizzanti sono quelli che vengono adottati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede a recepire anche i relativi metodi adottati in sede CEE.

L'articolo 8 enuncia le norme relative agli ammendanti e correttivi.

L'articolo 9 istituisce una Commissione tecnico-consulativa che avrà il compito di esaminare e di esprimere il proprio parere su particolari questioni attinenti al settore dei fertilizzanti. Essa sarà composta da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia e delle categorie interessate, nonché da esperti qualificati nel settore.

L'articolo 10 dispone, tra l'altro, che la vigilanza per l'applicazione della presente legge sarà espletata dal Ministero dell'agricoltura e foreste, che si avvarrà anche della collaborazione delle Regioni, in armonia con l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

L'articolo 11 fissa le sanzioni amministrative per le violazioni alle diverse disposizioni della nuova legge e dei suoi allegati.

Con gli articoli 12 e 13 vengono abrogate le precedenti norme in contrasto con la presente legge e si specifica che nulla è innovato rispetto a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'articolo 14, infine, fissa i tempi per lo smaltimento delle scorte e per l'adeguamento della produzione alle nuove disposizioni ed indica i termini di entrata in vigore della legge medesima.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Classificazione dei fertilizzanti).*

Il termine « fertilizzante » comprende prodotti minerali, organici e organo-minerali.

I fertilizzanti si dividono in « concimi » ed « ammendanti » e/o « correttivi ».

I « concimi minerali semplici » comprendono i tipi « azotati », « fosfatici » e « potassici ».

I « concimi minerali composti » comprendono i tipi « azoto-fosfatici (NP) », « azoto-potassici (NK) », « fosfo-potassici (PK) » e « azoto-fosfo-potassici (NPK) ».

I concimi minerali semplici e composti possono presentarsi allo stato solido o fluido.

I « concimi organici » comprendono i tipi « azotati » e « azoto-fosfatici (NP) ».

I « concimi organo-minerali » comprendono i tipi « azotati », « azoto-fosfatici (NP) », « azoto-potassici (NK) » e « azoto-fosfo-potassici (NPK) ».

I concimi organici e organo-minerali possono presentarsi allo stato solido o fluido.

Gli ammendanti » e/o « correttivi » possono essere minerali, organici e organo-minerali.

Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. - *Fertilizzante.*

Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi e/o per le sue peculiari caratteristiche chimico-fisiche, contribuisce al mi-

glioramento della fertilità del terreno agrario e/o al nutrimento delle specie vegetali coltivate. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi.

## 2. - *Concime.*

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità (principali, secondari e microelementi) a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.

## 3. - *Ammendante e correttivo.*

Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e meccaniche di un terreno.

## 4. - *Elementi chimici della fertilità.*

Sono considerati « elementi chimici della fertilità »:

a) gli elementi « principali » azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

b) gli elementi « secondari » calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S);

c) i « microelementi » (elementi oligodinamici, oligo-elementi) boro (B), manganese (Mn), zinco (Zn), rame (Cu), molibdeno (Mo), cobalto (Co) e ferro (Fe).

## 5. - *Carbonio organico di origine biologica.*

Per « carbonio organico di origine biologica » si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi.

6. - *Azoto in forma organica.*

Per « azoto in forma organica » si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale e/o animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di « azoto organico di sintesi ».

7. - *Azoto organico di sintesi.*

Per « azoto organico di sintesi » si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di sintesi, cioè non di origine vegetale e/o animale, ottenuti per combinazione o reazione di composti azotati inorganici - od a questi assimilati ai fini della presente legge (urea, cianamide, ecc.) - con composti organici di sintesi (es. uree condensate con aldeidi, ecc.).

8. - *Titolo.*

Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al « tal quale », cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi particolari indicati negli allegati 1 A, 1 B, 1 C.

9. - *Matrice organica.*

Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli allegati 1 B e 1 C della presente legge.

ART. 3.

(Dichiarazioni).

Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilità, che dovranno essere specificate secondo il « tipo » di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

a) *Azoto* - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento: « Azoto (N) ». Titolo

minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto in forma organica non deve essere inferiore all'1,5%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B.

b) *Fosforo* - Come « Anidride fosforica ( $P_2O_5$ ) ». Titolo minimo dichiarabile: 10%  $P_2O_5$  nei concimi minerali semplici, 5%  $P_2O_5$  nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B.

c) *Potassio* - Come « Ossido di potassio ( $K_2O$ ) ». Titolo minimo dichiarabile: 10%  $K_2O$  nei concimi semplici, 5%  $K_2O$  nei concimi composti e nei concimi organo-minerali.

d) *Calcio* - Come « Ossido di calcio ( $CaO$ ) ». Titolo minimo dichiarabile: 5%  $CaO$ .

e) *Magnesio* - Come « Ossido di magnesio ( $MgO$ ) ». Titolo minimo dichiarabile: 5%  $MgO$  nei concimi semplici, nei concimi organici e negli ammendanti e correttivi; 2%  $MgO$  nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali.

f) *Zolfo* - Come « Anidride solforica ( $SO_3$ ) ». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione in « Zolfo elemento (S) ». Titoli minimi dichiarabili: 5%  $SO_3$ ; 2% S.

g) *Microelementi* - (elementi oligodinamici, oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento: « Boro (B) », « Manganese (Mn) », « Zinco (Zn) », « Rame (Cu) », « Molibdeno (Mo) », « Cobalto (Co) », « Ferro (Fe) ». Titoli minimi dichiarabili: 0,05% B - 0,1% Mn - 0,01% Zn - 0,01% Cu - 0,005% Mo - 0,01% Co - 2% Fe.

h) *Sostanza organica* - Come Carbonio organico di origine biologica (C) », indipendentemente dalla « matrice » di provenienza che dovrà essere specificata secondo il « tipo » di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 8% C. Per gli ammendanti o correttivi (allegato 1 C) dovrà essere dichiara-

to, quando prescritto, il titolo in « Sostanza organica ».

*i) Cloro (cloruri)* - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilità, quando la dichiarazione del titolo è prescritta negli allegati 1 A e 1 B - col nome ed il simbolo chimico dell'elemento (Cl).

#### ART. 4.

*(Classificazione dei concimi minerali).*

##### 1. - *Concimi minerali semplici.*

Sono concimi minerali semplici i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarato, uno solo degli elementi chimici principali della fertilità (N, P, K). Non possono contenere carbonio organico di origine biologica in quantità superiore al 2%. Per il nitrato ammonico ad alto titolo il limite massimo ammesso di carbonio organico è di 0,2%. Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi minerali semplici liquidi o in sospensione.

Nei concimi minerali semplici liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi minerali semplici in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Nel caso di concimi minerali semplici fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20°C.

Per i concimi liquidi in soluzione, in considerazione dei vari procedimenti di lavorazione e delle diverse manipolazioni subite durante lo stoccaggio ed il trasporto, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi minerali semplici si distinguono in:

##### *a) Concimi minerali azotati semplici.*

Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o più forme e solu-



bilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo e/o potassio.

*b) Concimi minerali fosfatici semplici.*

Debbono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto e/o potassio.

*c) Concimi minerali potassici semplici.*

Debbono contenere, espressamente dichiarato, potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto e/o fosforo.

*2. - Concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK).*

Sono concimi minerali composti i prodotti, naturali o sintetici che contengono, espressamente dichiarati ed opportunamente miscelati o combinati secondo vari rapporti, due o più elementi chimici principali della fertilità (N, P, K). Non possono contenere carbonio organico di origine biologica in quantità superiori al 2%. Per i concimi minerali composti con contenuto di nitrato ammonico superiore al 40% (7% di azoto nitrico), il limite massimo ammesso di carbonio organico è di 0,4%. Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi minerali composti liquidi o in sospensione.

Nei concimi minerali composti liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi minerali composti in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Nel caso dei concimi minerali composti fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20°C.

Per i concimi liquidi in soluzione, in considerazione dei vari procedimenti di lavorazione e delle diverse manipolazioni su-

bite durante lo stoccaggio ed il trasporto, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi minerali composti si distinguono in:

*a) Concimi minerali composti NP.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

*b) Concimi minerali composti NK.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

*c) Concimi minerali composti PK.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto.

*d) Concimi minerali composti NPK.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi.

**ART. 5.**

*(Classificazione dei concimi organici).*

Sono concimi organici i prodotti contenenti composti organici del carbonio di origine biologica legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto e/o fosforo). Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi organici liquidi o in sospensione.

Nei concimi organici liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi organici in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione ac-

quosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Per i concimi organici fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20°C.

Per i concimi liquidi in soluzione, in considerazione dei vari procedimenti di lavorazione e delle diverse manipolazioni subite durante lo stoccaggio ed il trasporto, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi organici si distinguono in:

*a) Concimi organici azotati.*

Debbono contenere esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto in forma organica, di origine animale e/o vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili né di fosforo né di potassio. Tuttavia è consentita nei casi previsti nell'allegato 1 B, la dichiarazione dell'ossido di potassio totale solubile in acqua quando il potassio, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

*b) Concimi organici NP.*

Debbono contenere esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto in forma organica e fosforo, di origine animale e/o vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. E' consentita nei casi previsti nell'allegato 1 B, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale quando il fosforo, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

ART. 6.

*(Classificazione dei concimi organo-minerali (misti organici)).*

Sono concimi organo-minerali (misti organici) i prodotti, a base di concimi organici, addizionati, in vari rapporti, di uno o più

concimi minerali semplici o composti. La torba, pur non essendo compresa fra i concimi organici, può essere autorizzata, nell'allegato 1 B, quale matrice organica di concimi organo-minerali.

La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5%.

Nel caso che il prodotto sia costituito da più matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuna presente nel concime. Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella innanzi indicata non possono essere dichiarate.

Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi organo-minerali liquidi o in sospensione.

Nei concimi organo-minerali liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi organo-minerali in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Per i concimi organo-minerali fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20°C.

Per i concimi liquidi in soluzione, in considerazione dei vari procedimenti di lavorazione e delle diverse manipolazioni subite durante lo stoccaggio ed il trasporto, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi organo-minerali (misti organici) si distinguono in:

a) Concimi organo-minerali azotati (misti organici-azotati).

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto in forma organica, oltreché, sempre dichiarato in quantità, forma e solu-

bilità, azoto derivante da uno o più concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo e/o potassio.

b) Concimi organo-minerali NP (misti organici NP).

Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto in forma organica e fosforo, oltretutto, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

c) Concimi organo minerali NK (misti organici NK).

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto in forma organica e, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e/o azoto derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

d) Concimi organo-minerali NPK (misti organici NPK).

Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto in forma organica e fosforo, oltretutto, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e/o azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi.

#### ART. 7.

(Concimi).

##### 1. - Concimi CEE.

L'indicazione « Concime CEE » può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti - NP, NK, PK, NPK - appartenenti

ad uno dei « TIPI » di cui all'allegato 1 A della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

## 2. - *Concimi nazionali o concimi.*

Per « Concimi nazionali » o, più propriamente, per « Concimi » - minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi - s'intendono i prodotti classificati come tali agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1 B della presente legge.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'allegato 1 B, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

## 3. - *Commercializzazione dei concimi.*

### I) Norme per l'identificazione.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1. dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2. dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime

superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organismi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2 punto 1. della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1 A e 1 B della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la « manipolazione » del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intellegibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso ri-

sultino irreparabilmente danneggiati. E' ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'allegato 2, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

II) Norme per il controllo delle caratteristiche.

Tutti i concimi potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti e/o dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3.

Allo scopo di evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3 i competenti Servizi di vigilanza si atterranno a quanto disposto nel predetto allegato, alle cui modifiche si provvede con decreto del Ministero della agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati, potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e



delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

ART. 8.

*(Ammendanti e correttivi).*

Sono « ammendanti » e/o « correttivi » i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nella descrizione di cui all'allegato 1 C della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti o correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 7.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1 C.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1 C di nuovi tipi di ammendanti e/o correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'allegato 1 C, nonché dell'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti e/o correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

## ART. 9.

(Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di Istituti pubblici gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

a) 3 rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzione di Presidente;

b) 2 rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

c) 2 rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

d) 2 rappresentanti del Ministero della sanità;

e) 1 rappresentante del Ministero delle finanze;

f) 3 rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

g) 4 rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) 4 esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## ART. 10.

*(Vigilanza).*

Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si avvale anche della collaborazione delle regioni.

I Servizi di vigilanza, per l'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e dai suoi allegati, possono procedere in qualunque momento al prelievo dei campioni di fertilizzanti. Possono procedere, altresì, al sequestro dei prodotti non conformi alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati quando è opportuno non lasciarli alla libera disponibilità del detentore. Del sequestro è immediatamente informata la Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative.

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, in conformità della legge 24 febbraio 1975, n. 706.

Copia di ogni verbale di prelevamento di campioni e di sequestro che concerne un prodotto fabbricato o confezionato o importato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o al confezionatore o all'importatore del prodotto stesso. In tali casi l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore o importatore della merce stessa.

Le analisi dei campioni di fertilizzanti sono compiute dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la vigilanza per la repressione delle frodi.

Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, il capo del Servizio o del Laboratorio trasmette copia del verbale con il relativo certificato di analisi al Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata, comunica l'e-

sito delle analisi al detentore del prodotto e, nel caso che il prelievo riguardi campioni di confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta analogia comunicazione è fatta al produttore o all'importatore.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono pagare la terza parte del massimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio, presso l'Ufficio del registro oppure presentare al Prefetto istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma di Lire 50.000.

Tale somma può essere variata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le analisi di revisione sono eseguite dagli Istituti che saranno designati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le analisi di revisione sono effettuate in contraddittorio con l'interessato o con un suo rappresentante. A tal fine l'Istituto incaricato dà comunicazione delle operazioni all'interessato almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Quando dagli accertamenti compiuti o dalla prima analisi dei campioni risulti l'esistenza di un reato previsto dal codice penale, il capo del Servizio o del Laboratorio trasmette immediatamente la denuncia all'Autorità giudiziaria, dandone comunicazione al Prefetto se si è proceduto a sequestro a norma del secondo comma.

Allorché dalle analisi risulti una violazione della presente legge, le relative spese sono a carico dei contravventori.

Per le infrazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La violazione amministrativa accertata senza prelievo ed analisi di campioni deve essere contestata a norma dell'articolo 6 della citata legge 24 dicembre 1975, n. 706, anche al fine della decorrenza del

termine per il pagamento, presso l'Ufficio del Registro, della terza parte del massimo della sanzione prevista.

## ART. 11.

*(Sanzioni).*

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme prescritte dalla presente legge e dai suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro:

a) da lire 3.500.000 a lire 10.000.000 qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge;

b) da lire 3.000.000 a lire 8.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

c) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati;

d) da lire 8.000.000 a lire 20.000.000 qualora risulti che le tolleranze di cui all'articolo 7, siano state sistematicamente messe a profitto;

e) di lire 2.000.000 per chiunque si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti;

f) da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge ed ai suoi allegati.

Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni

della presente legge e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

ART. 12.

(*Abrogazioni*).

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 2033 convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, nonché' gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926 n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 13.

Nulla è innovato per quanto riguarda la regolamentazione dello smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione di cui all'articolo 2 lettera e) e all'articolo 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319.

ART. 14.

(*Disposizioni transitorie*).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CEE.

Da tale data è concesso invece per i concimi nazionali un periodo di dodici mesi per l'adeguamento della produzione e di diciotto mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**ALLEGATO 1. A.**

**CONCIMI C.E.E.**

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. - CONCIMI SEMPLICI.

1. 1. - Concimi Azotati.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2	3	4	5	6
	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
1 a - Nitrato di calcio (di calce).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale il nitrato di calcio ed eventualmente nitrato di ammonio.	15% N. Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N.	—	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.	
1 b - Nitrato di calcio e di magnesio, (nitrato di calce e di magnesio).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente il nitrato di calcio e nitrato di magnesio.	13% N. Azoto valutato come azoto nitrico. Titolo minimo di magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio: 5% MgO.	—	Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile in acqua.	
2 a - Nitrato di sodio (di soda).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di sodio.	15% N. Azoto valutato come azoto nitrico.	—	Azoto nitrico.	



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - Concimi Azotati.

N. DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
2 b - Nitrate del Chile.	Prodotto preparato a partire dal calcite, contenente come componente essenziale nitrate di sodio.	15% N. Azoto valutato come azoto nitrico.	—	Azoto nitrico.
3 a - Calciocianamide.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calciocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali di ammonio e di urea.	18% N. Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico.	—	Azoto totale.
3 b - Calciocianamide nitrata.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calciocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali di ammonio e di urea e con la aggiunta di nitrate.	18% N. Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto non nitrico dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico. Titolo in azoto nitrico: Titolo minimo: 1% N. Titolo massimo: 3% N.	—	Azoto totale. Azoto nitrico.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - Concimi Azotati.

N. 1	2 DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concer- nenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
4.	- Solfato ammonico.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente co- me componente essen- ziale solfato ammonico.	20% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	Azoto ammoniacale.
5.	- Nitrato ammonico, Nitrato ammonico calca- reo.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente co- me componente essen- ziale nitrato ammonico nonché, eventualmente, diluenti quale roccia cal- careo macinata, solfato di calcio, roccia dolomi- tica macinata, solfato di magnesio, kieserite.	20% N. Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammo- niacale; ciascuna forma di azoto deve rappre- sentare circa la metà dell'azoto presente.	La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può essere utilizzata soltan- to per concimi che con- tengono, oltre al nitrato ammonico, esclusiva- mente carbonato di cal- cio (roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di calcio (roccia dolomitica). Il ti- tolo minimo di tali car- bonati deve essere del 20% ed il loro grado di purezza non deve essere inferiore al 90%.	Azoto totale, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale.
6.	- Solfonitrato d'ammonio.	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente co- me componenti essen- ziali nitrato d'ammonio e solfato d'ammonio.	25% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto ni- trico: 5%.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - *Concimi Azotati.*

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
7. - Solfonitrato di magnesio.		Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio.	19% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico 6% N. 5% MgO: magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua espresso come ossido di magnesio.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
8. - «Stickstoff-magnesia».		Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrati, sali d'ammonio e composti del magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio e/o solfato di magnesio).	19% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 6% N. 5% MgO: magnesio valutato come ossido di magnesio totale.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico. Ossido di magnesio totale e, eventualmente, ossido di magnesio solubile nell'acqua.
9. - Urea.		Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, diammide carbonica (carbammide).	44% N. Azoto valutato come azoto totale, espresso come azoto ureico. Titolo massimo di biuret: 1,2%.	—	Azoto totale, espresso come azoto ureico.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 2. - *Concimi Fosfatici* - Per i concimi venduti sotto forma granulare, i cui costituenti di base richiedono una finezza di macinazione (N.ri 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questa finezza viene controllata con un metodo d'analisi appropriato.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1.	3	4	5	6
1. - Scorie di defosforazione. — Fosfati Thomas. — Scorie Thomas.	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio.	12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali) di cui il 75% (da indicare in percentuale di peso) solubile nell'acido citrico al 2%.
2 a - Perfosfato normale.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio.	16% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 1 grammo.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - Concimi Fosfatici.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	4	5	6
1	3	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
2 b - Perfosfato concentrato.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio.	25% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 1 grammo.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.
2 c - Perfosfato triplo.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico contenente come componente essenziale fosfato monocalcico.	38% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 3 grammi.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.
3. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio.	20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali di cui almeno il 40% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acqua.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - Concimi Fosfatici.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
3. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	—	di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	—
4. - Fosfato precipitato bicalcico diidrato.	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubile dei fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato.	38% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.
5. - Fosfato termico.	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato mediante azione di composti alcalini e di acido silicico e contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio.	25% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Segue: 1. 2. - Concimi Fosfatici.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concer- nenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
6. - Fosfato alluminio-calcico.	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio.	30% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.
7. - Fosfato naturale tenero.	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio.	25% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm., passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 1. 3. - Concimi Potassici.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1. - Sale grezzo di potassio.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio.	10% $K_2O$ Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 5% $MgO$ , magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
2. - Sale grezzo di potassio arricchito.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchito mediante miscela con cloruro di potassio.	18% $K_2O$ Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile nell'acqua se è superiore al 5% $MgO$ .
3. - Cloruro di potassio.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio.	37% $K_2O$ Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua.



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 3. - Concimi Potassici.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
4. - Cloruro di potassio contenente sale di magnesio.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio.	37% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 5% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
5. - Solfato di potassio.	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato di potassio.	47% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. Titolo massimo di cloro: 3% Cl.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3% Cl.
6. - Solfato di potassio contenente sale di magnesio.	Prodotto ottenuto per via chimica a partire da sali di potassio con eventuale aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali solfato di potassio e solfato di magnesio.	22% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 8% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio. Titolo massimo di cloro: 3% Cl.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3% Cl.

## 2. - CONCIMI

## 2. 1. - Concimi NPK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	20% N+P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +K <sub>2</sub> O	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale  (2) Azoto nitrico  (3) Azoto ammoniacale  (4) Azoto ureico  (5) Azoto cianamidico	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua.  (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro.  (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua.  (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali.  (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann).  (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%.  (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié).  (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.

## COMPOSTI.

Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
K <sub>2</sub> O solubile in acqua.	1. Azoto totale.  2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.	<p>1. - Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3).</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per le determinazioni delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a - Un concime NPK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato, deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime NPK contenente fosfato naturale o concime NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».</p>	<p>1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p> <p>2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa a un titolo pari o inferiore al 2% Cl.</p> <p>3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - Concimi NPK.

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare co- me specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6

Segue:  
Concime  
NPK

—

—

—

—

Finezza di macinazione dei  
componenti fosfatici di  
base:Scorie Thomas:  
passaggio di almeno il  
75% al setaccio a maglie  
di 0,160 mm.Fosfato allumino-calcico:  
passaggio di almeno il  
90% al setaccio a maglie  
di 0,160 mm.Fosfato termico:  
passaggio di almeno il  
75% al setaccio a maglie  
di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:  
passaggio di almeno il  
90% al setaccio a maglie  
di 0,063 mm.Fosfato naturale parzial-  
mente solubilizzato:  
passaggio di almeno il  
90% al setaccio a maglie  
di 0,160 mm.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
-----------------------	--------	------------------------------------	------------------------

— — La pesata per la determinazione della solubilità  
(3) è di 3 grammi. —

2 b - Un concime NPK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7) delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);

— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NPK contenente fosfato allumino-calcico ».

3. - Il tipo di concime NPK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NPK contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);

— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);

— per i concimi a base di fosfato allumino-calcico: la solubilità (7);

— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 2. - Concimi NP.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificati nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	(1) Azoto totale.  (2) Azoto nitrico.  (3) Azoto ammoniacale.  (4) Azoto ureico.  (5) Azoto cianamidico.	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua.  (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro.  (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua.  (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali.  (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann).  (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%.  (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié).  (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:  Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.  Fosfato alluminio-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
—	<p>1. Azoto totale.</p> <p>2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.</p>	<p>1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a Un concime NP contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4). — contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3); — contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime NP contenente fosfato naturale » o « Concime NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p> <p>2 b Un concime NP contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1)</p>	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. - Concimi NP.

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	fertilizzanti Per ciascuno degli elementi 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6

Segue:  
Concime  
NP

—

—

—

—

Fosfato termico:  
passaggio di almeno il 75% al se-  
taccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:  
passaggio di almeno il 90% al se-  
taccio a maglie di 0,063 mm.Fosfato naturale parzialmente solu-  
bilizzato:  
passaggio di almeno il 90% al se-  
taccio a maglie di 0,160 mm.



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
—	—	<p>e (7) delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);</li> <li>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).</li> </ul> <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NP contenente fosfato alluminio-calcico ».</p>	—
		<p>3. Il tipo di concime NP contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime NP contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).</li> </ul>	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 3. - Concimi NK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + K <sub>2</sub> O	3% N 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale.  (2) Azoto nitrico.  (3) Azoto ammoniacale.  (4) Azoto ureico.  (5) Azoto cianamidico.	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
		—	

K<sub>2</sub>O solubile in  
acqua.

1. Azoto totale.

2. Le forme da (2) a  
(5) pari o superiori  
all'1% in peso.

1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.

2. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è  
connessa ad un titolo pari o inferiore al  
2% Cl.

3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 4. - Concimi PK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	—	<p>(1) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile in acqua.</p> <p>(2) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro.</p> <p>(3) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua.</p> <p>(4) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali.</p> <p>(5) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann).</p> <p>(6) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%.</p> <p>(7) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié).</p> <p>(8) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.</p> <p>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:</p> <p>Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
K <sub>2</sub> O solubile in acqua.	—	<p>1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a Un concime PK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4).</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3).</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime PK contenente fosfato naturale » o « Concime PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p> <p>2 b Un concime PK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e</p>	<p>1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p> <p>2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa ad un titolo pari o inferiore al 2% Cl.</p> <p>3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 4. - *Concimi PK.*

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Segue: Concime PK	—	—	—	—	<p>Fosfato allumino-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm.</p> <p>Fosfato naturale parzialmente solubilizzato: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
-----------------------	--------	------------------------------------	------------------------

— — deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità di acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);

— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime PK contenente fosfato alluminio-calcico ».

3. - Il tipo di concime PK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime PK contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);

— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);

— per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);

— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

3. - *Particolari requisiti per l'esportazione.*

3. 1. - In conformità di quanto disposto dalla Direttiva (76/116 CEE) del 18 dicembre 1975, per il concime fosfatico semplice n. 1 (scorie di defosforazione), se commercializzato nel Regno Unito deve essere indicata l'anidride fosforica solubile negli acidi minerali e nell'acido citrico al 2%, se commercializzato in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi deve essere indicata l'anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%, titolo minimo dichiarabile 10%, anziché la solubilità indicata al foglio 1.2. colonna 4.

Inoltre per i concimi NPK, NP e PK a base di scorie Thomas, se commercializzati in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito, deve essere indicata l'anidride fosforica solubile in acido citrico al 2%, anziché la solubilità (6) di cui ai fogli 2.1., 2.2. e 2.4.

3. 2. - Nel caso di esportazione di fertilizzanti verso gli Stati membri della Comunità europea, può essere richiesto dal Paese importatore che i titoli in fosforo, potassio e magnesio siano indicati:

— unicamente sotto forma di ossidi ( $P_2O_5$ ,  $K_2O$ ,  $MgO$ )

— o unicamente sotto forma di elementi (P, K, Mg)

— oppure in entrambe le forme contemporaneamente.

In tali casi i valori devono essere convertiti sulla base dei seguenti fattori:

— fosforo (P) = anidride fosforica ( $P_2O_5$ )  $\times$  0,436

— potassio (K) = ossido di potassio ( $K_2O$ )  $\times$  0,83

— magnesio (Mg) = ossido di magnesio ( $MgO$ )  $\times$  0,6